

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------



CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 10 marzo 2014 n. 5490 - Pres. ff. Rovelli, Rel. Nobile - P.M. Apice (dichiara inammissibile il ricorso e afferma la giurisdizione contabile sul pregiudizio arrecato dal Rettore di un'Università per gli emolumenti riconosciuti al D.G. di una Fondazione costituita dall'Università medesima).

1. Giurisdizione e competenza - Regolamento di giurisdizione - Azione di nullità istruttoria ex art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009 - Condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile - Questione di giurisdizione - Esclusione.

2. Giurisdizione e competenza - Regolamento di giurisdizione - Avvio dell'azione di responsabilità amministrativa in presenza di notizia specifica e concreta di danno - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile - Non sussiste - Possibilità di *errores in procedendo* o *in iudicando* - Possibile la sola violazione dei limiti interni alla giurisdizione contabile.

3. Giurisdizione e competenza - Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali - Valutazione della conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa Giurisdizione e competenza - Accertamento della mancanza di conformità - Violazione del giudice contabile della discrezionalità amministrativa - Non sussiste.

4. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione della Corte dei conti - Pregiudizio finanziario arrecato dal Rettore di un'Università per avere riconosciuto un compenso annuo e un'indennità di risultato al direttore generale di una Fondazione costituita dalla Regione e dalla stessa Università - Violazione dei limiti retributivi fissati dalla legge - Pregiudizio finanziario - Sussiste - Responsabilità amministrativa - Sussiste.

1. Nel giudizio di responsabilità amministrativa l'art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, che circoscrive la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici, introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile e non una questione di giurisdizione, perché incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore e afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza.

2. Nel giudizio di responsabilità amministrativa le procure della Corte dei conti iniziano l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di una specifica e concreta notizia di danno e la sussistenza del requisito in parola non riguardano i limiti esterni della giurisdizione contabile e neppure l'essenza stessa di tale funzione giurisdizionale, bensì la sua modalità operativa, integrando soltanto eventuali "*errores in procedendo*" o "*in iudicando*", come tali, comunque, afferenti i limiti interni della stessa giurisdizione contabile.

3. L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti

alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità.

4. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per il pregiudizio finanziario arrecato dal comportamento del rettore di un'Università per avere riconosciuto un compenso annuo e un'indennità di risultato pari al 30 % del primo importo, al direttore generale di una Fondazione costituita dalla Regione e dalla stessa Università, in violazione del limite fissato dal D.P.C.M. n. 502/1995 come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 2001, emanati in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992.

Documenti correlati:

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 9 maggio 2011 n. 10069, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cassu_2011-05-09-2.htm la quale ha affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, non comportando un travalicamento dei limiti esterni applicabili al giudice contabile, nel caso di sentenza che abbia affermato l'antigiuridicità degli incarichi a personale esterno alla P.A. conferiti in assenza dei presupposti legittimanti il ricorso a consulenze esterne. In tal caso, infatti, la questione esula del tutto dalla problematica della discrezionalità amministrativa, perché si tratta di incarichi conferiti in contrasto con i parametri di legge e non essendo, quindi, neppure in discussione la ragionevolezza o meno dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 21 febbraio 2013 n. 4283, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cassu_2013-02-21.htm la quale ha affermato che la Corte dei Conti non viola il limite giuridico della «riserva di amministrazione» - da intendere come preferenza tra alternative, nell'ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico - sancito dall'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., "..ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali..." - nel controllare anche la giuridicità sostanziale - e cioè l'osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell'agire, logicità, e proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale - dell'esercizio del potere discrezionale;

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 25 gennaio 2006 n. 1378, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cassu_2006-01-25.htm la quale ha affermato che il sindacato giurisdizionale innanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione sulle pronunce della Corte dei Conti è ammesso per verificare se il giudice contabile non abbia emanato un provvedimento non riconducibile a quelli che, in astratto, ha il potere di emanare ovvero non abbia travalicato i limiti della c.d. "riserva di amministrazione"; al fine di non travalicare tali limiti, una volta accertata la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, la Corte dei Conti non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità, mentre può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini.

Inoltre, è legittima la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato alcuni amministratori e funzionari pubblici (nella specie, il Sindaco di Roma, gli assessori pro tempore ed alcuni funzionari comunali, che avevano espresso i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e legittimità dei provvedimenti adottati) per aver contribuito a conferire e rinnovare incarichi a personale esterno all'Amministrazione, chiamato a far parte dei cosiddetti uffici di staff del Sindaco, della Giunta e dei

singoli Assessori. Con tale sentenza, infatti, il giudice contabile non ha ecceduto dal suo potere giurisdizionale, in quanto si è limitato a valutare se i mezzi, liberamente scelti dal Sindaco e dagli Assessori, fossero adeguati oppure esorbitanti ed estranei al fine pubblico da perseguire, quest'ultimo identificabile nel potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge (ed anche da disposizioni regolamentari interne del Comune) e tenendo conto delle risorse di personale comunque a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere alla collaborazione di estranei all'amministrazione solo nel caso di inadeguatezza del personale in servizio. Pag. web http://www.lexitalia.it/p/61/casssu_2096-01-25.htm

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LAZIO - ordinanza 2 luglio 2010 n. 363, (pag. web http://www.lexitalia.it/p/10/cconti_2010-07-02.htm) la quale ha affermato i seguenti principi:

Il potere di promuovere i giudizi di responsabilità per danno erariale, spettante al pubblico ministero contabile, è circoscritto a fattispecie concrete, non potendosi trasformare in attività di controllo generalizzata, la quale è riservata ad altro organo;

L'azione di danno per responsabilità erariale non ha origine da un'iniziativa autonoma dell'organo inquirente, ma da un fatto esterno, che porti a sua conoscenza un'ipotesi di danno erariale, perché l'istruttoria del procuratore dev'essere suffragata da elementi concreti e specifici e non da mere ipotesi e astratte supposizioni, e non dev'essere diretta, in modo generico, a un intero settore di attività amministrativa;

Il significato di concretezza e specificità della notizia di danno non ha un contenuto estraneo, quale quello di serietà o di certezza della notizia stessa, perché questa espressione è un requisito della fondatezza dell'azione e non della legittimità dell'istruttoria, la quale è per l'appunto finalizzata ad accertare tutti gli elementi costitutivi dell'azione di responsabilità, che verranno poi sottoposti al giudice;

La notizia specifica e concreta (specifica: che cioè si riferisca a fatti determinati; concreta: nel senso che riguardi fatti connessi alla realtà e non ipotetici); implica che l'istruttoria del p.m. contabile sia finalizzata all'accertamento della consistenza della fattispecie di danno cioè della sua serietà, certezza e precisione e all'acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa con l'individuazione dei responsabili del danno, del rapporto di causalità fra evento e responsabili, dell'elemento psicologico.

SENTENZA

sul ricorso 7808-2013 proposto da:

F. A. A., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio dell'avvocato PICOZZA EUGENIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNALISA DI GIOVANNI, VACCARELLA ROMANO, per delega a margine del ricorso;

ricorrente,

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

controricorrente

nonché contro

PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI, FONDAZIONE POLICLINICO DI TOR VERGATA, REGIONE LAZIO, B. ENRICO

intimati

avverso la sentenza n. 621/2012 della CORTE CONTI - Terza Sezione giurisdizionale centrale ROMA, depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

uditi gli avvocati Eugenio PICOZZA, Romano VACCARELLA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2066/2009 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio condannava il prof. A. F. A. al pagamento della somma di euro 120.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria e oltre gli interessi legali, per aver stipulato, nella sua qualità di rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, un contratto di diritto privato con il prof. B., con cui veniva a questi conferito l'incarico di direttore generale dell'Azienda Ospedaliera con un compenso pattuito annuo di euro 206.580,00 e una indennità di risultato pari al 30% del detto importo, in violazione del limite stabilito, in base alla legge n. 502/1992 e ai D.P.C.M. n. 502 del 1995 e n. 319 del 2001.

Il prof. F. A. impugnava la detta sentenza chiedendo la declaratoria di nullità dell'intero procedimento di invito a dedurre e dell'intero processo di primo grado, con l'annullamento e/o la riforma della sentenza di primo grado per insussistenza del danno erariale, dell'elemento psicologico nonché del nesso causale.

La Corte dei conti — Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, con sentenza depositata il 10.10.2012, dichiarava inammissibile l'intervento dispiegato dal prof. B. e respingeva l'appello confermando la pronuncia di primo grado.

In sintesi, respinte le eccezioni di nullità dell'intero procedimento (presentando la notizia di danno, proveniente "dall'organo di controllo interno", tutti i caratteri richiesti da Cass. S.U. 12/2011) e di litisconsorzio necessario di altri soggetti che hanno concorso alla produzione del danno, non evocati in giudizio (non comportando la parziarietà dell'obbligazione contabile una inscindibilità di cause ed essendo stato, peraltro, correttamente ridotto di conseguenza l'importo del danno addebitabile al prof. F. A.), la Corte, premesso che, comunque in sede di giudizio di responsabilità amministrativa non è sufficiente la veste giuridica privatistica a far escludere la giurisdizione contabile, neppure essendo sufficiente la forma privatistica dell'ente per escludere che il denaro dello stesso sia pubblico, rilevava che nella specie (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 517 del 1999 e dell'art. 3 dell'atto costitutivo della fondazione tra Regione e Università) non si trattava di "fondazione di diritto privato" mentre veniva all'esame "un comportamento produttivo di danno al pubblico erario".

Nel merito la Corte dei conti affermava, poi, che le norme di cui ai citati D.P.C.M. del 1995 e del 2001, che determinavano il trattamento dei direttori generali, in virtù di una norma avente forza di legge, costituivano l'unico riferimento per i policlinici universitari, in mancanza di altre norme specifiche, neppure potendo ritenersi in alcun modo retroattiva la norma di cui all'art. 42 della legge della Regione Lazio n. 26 del 2007, ed infine riteneva che nella fattispecie sussisteva la colpa grave dell'appellante che conosceva bene la normativa che statuiva il compenso del direttore

generale ed ha preferito non applicarla.

Per la cassazione di tale sentenza il prof. F. A. ha proposto ricorso con quattro motivi.

Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.

La Procura Regionale della Corte dei conti, la Fondazione Policlinico di Tor Vergata, la Regione Lazio ed il prof. Enrico B. sono rimasti intimati.

Infine il prof. F. A. ha depositato memoria *ex art.* 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia carenza di giurisdizione per violazione dell'art. 17, comma 30 *ter*, decreto legge n. 78/2009, per insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione contabile e, conseguentemente, della funzione giurisdizionale della Corte dei conti.

In particolare, il ricorrente lamenta la mancanza, nel caso di specie, della "specifica e concreta notizia di danno", in quanto la stessa è stata rinvenuta dalla Procura Generale della Corte dei conti nella risposta con cui - evadendo una richiesta di informazioni formulata dalla Procura regionale a seguito di indagini della Guardia di Finanza - l'Università, con nota in data 1.10.2007 a firma del prof. F. Agro, in qualità di rettore, forniva le notizie richieste in ordine al rapporto contrattuale concluso con il prof. B., per cui la *notitia damni* sarebbe stata fornita dallo stesso prof. F. A., che si sarebbe "trasformato" "nell'organo di controllo interno" del quale parla la sentenza impugnata.

In sostanza, il ricorrente si duole della modalità "inquisitoria" dell'avvio dell'azione contabile, in violazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 100/1995 e 209/2004), essendo state richieste al rettore, nella sua qualità di capo dell'Amministrazione, "notizie al fine del promovimento (contro di lui) dell'azione di responsabilità", in assenza di una "specifica e concreta notizia di danno", così violando l'essenza stessa della funzione giurisdizionale contabile.

Con il secondo motivo, denunciando violazione del principio del giusto processo e dell'art. 11, commi 1 e 2, della Costituzione, il ricorrente da un lato deduce che l'azione promossa dalla Procura della Corte dei conti doveva essere esercitata nei confronti e in contraddittorio di tutti i partecipanti al fatto ritenuto dannoso e, dall'altro, lamenta la omessa valutazione dell'apporto causale di ciascuno dei detti partecipanti e dell'accertamento necessario della relativa responsabilità, essendo stato in sostanza soltanto riconosciuto uno "sconto" all'unico soggetto citato in giudizio.

Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

Seppure con riferimento ad ipotesi di danno all'immagine di enti pubblici, queste Sezioni Unite hanno avuto occasione di affermare che "in tema di responsabilità contabile, la norma dell'art. 17, comma 30 *ter*, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009 - che ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali compiuti) ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato - introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza." (v. Cass. S.U. 7.6.2012 n. 9188, Cass. S.U. 23.11.2012 n. 20728).

Parimenti deve ritenersi che costituisca condizione di proponibilità dell'azione il requisito generale, fissato dalla stessa norma, concernente la presenza ("Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte...) di una

"specifica e concreta notizia di danno", giacché la detta norma fissa i presupposti dell'avvio, da parte delle procure contabili, dell'attività istruttoria, stabilendo, altresì, la nullità degli atti istruttori posti in essere in mancanza di una notizia così qualificata e la facoltà per "chiunque vi abbia interesse", di fare valere tale vizio, "in ogni momento", davanti alla Corte dei conti, all'interno, quindi, della relativa giurisdizione (v. in tal senso, da ultimo, Corte Cost. n. 252 del 2013, in motivazione).

In altre parole le questioni concernenti la sussistenza del detto requisito non riguardano i limiti esterni della giurisdizione contabile e neppure l'essenza stessa di tale funzione giurisdizionale, bensì la sua modalità operativa, integrando soltanto eventuali "errores in procedendo" o "in iudicando", come tali comunque afferenti i limiti interni della detta giurisdizione.

Del pari, poi, riguardano i limiti interni gli asseriti errori (parimenti in procedendo o in iudicando) in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio e al mancato accertamento della responsabilità degli altri soggetti che hanno concorso alla produzione del danno.

Sul punto, del resto, la sentenza impugnata (che, peraltro, a differenza di quella di primo grado, è stata emessa anche nei confronti degli altri soggetti, che hanno partecipato al giudizio di appello), ha affermato che nel caso di specie non sussisteva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che "la parziarietà dell'obbligazione contabile non comporta inscindibilità di cause" ed ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto che alla produzione del danno avevano concorso anche comportamenti di altri soggetti non evocati in giudizio e, correttamente, aveva ridotto l'importo del danno addebitabile al F. A.

Tale giudizio, chiaramente interno alla giurisdizione contabile, non può essere sindacato in questa sede.

Con il terzo motivo, denunciando eccesso di potere giurisdizionale ed invasione della discrezionalità riservata al rettore dell'Università Tor Vergata, il ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata, con l'applicazione del tetto massimo previsto dal D.P.C.M. n. 502 del 1995 come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 2001, avrebbe, nella fattispecie, "travalicato i limiti esterni della sua giurisdizione, arrivando di fatto a censurare una scelta caratterizzata da ampie sacche di discrezionalità e nient'affatto assoggettata ai limiti previsti dai suddetti atti regolamentari", non essendo questi applicabili ai policlinici universitari (e alla Fondazione Policlinico Tor Vergata).

Anche tale motivo non merita accoglimento.

Più volte queste Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale "l'insindacabilità nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa", (v. fra le altre Cass. S.U. 25-1-2006 n. 1376, Cass. S.U. 21-2-2013 n. 4283) con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità.

Né può essere dedotto come eccesso di potere giurisdizionale un eventuale *error in iudicando*, che al riguardo sarebbe stato compiuto dal detto giudice (nella specie in merito alla applicabilità dei citati D.P.C.M. nella fattispecie concreta).

Infine, con il quarto motivo il ricorrente denuncia "difetto assoluto di giurisdizione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo".

In particolare, il ricorrente, sotto il primo profilo, deduce che il Policlinico Universitario Tor Vergata è una fondazione di diritto privato, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto all'Università, e, sotto il secondo profilo, rileva che "per poter incardinare l'azione di responsabilità erariale" "si sarebbe dovuta dimostrare innegabilmente la provenienza pubblicistica del denaro speso dal F.", laddove le indennità a favore del prof. B. sarebbero "state corrisposte unicamente ed

esclusivamente" dalla Fondazione P.T.V.

La prima censura è ammissibile, ma parimenti non merita accoglimento.

In primo luogo, infatti, con riguardo a tale censura, non può accogliersi l'eccezione preliminare sollevata nel controricorso, secondo cui, avendo il giudice di primo grado ritenuto la propria giurisdizione e deciso la causa nel merito, e non essendo stata sollevata dall'appellante la questione di giurisdizione sotto tale profilo in appello, si sarebbe formato, sul punto, il giudicato interno sulla sentenza di primo grado.

In effetti, con il primo motivo dell'atto di appello (v. pagine 3/5) il prof. F. A., lamentando "eccesso di potere giurisdizionale", deduceva in conclusione che "la Fondazione P.T.V. alla quale sarebbe stato arrecato l'ipotetico danno erariale, non rientra né nei soggetti di cui all'art. 114 della Costituzione, né in alcuno degli organismi di diritto pubblico, quali le imprese pubbliche, le società a totale o parziale partecipazione pubblica".

In sostanza, quindi, la carenza di giurisdizione è stata lamentata in appello sotto il profilo soggettivo con il primo motivo.

Senonché, la censura, comunque, non merita accoglimento, giacché la questione della eventuale natura giuridica privata della Fondazione Policlinico Tor Vergata, a ben vedere, non assume rilevanza decisiva nella fattispecie concreta.

Invero (come si evince chiaramente anche dalla lettura della sentenza di primo grado che in tal modo ha qualificato la domanda introduttiva e che è stata confermata in appello) con l'atto di citazione depositato il 16.7.2008 la Procura regionale conveniva in giudizio il prof. F. A. "per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'erario, ed in particolare dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata" della somma indicata oltre rivalutazione, interessi e spese "per la condotta gravemente colposa consistente nell'aver autorizzato per un triennio la erogazione di compensi superiori a quelli dovuti a favore del direttore generale dell'Azienda Policlinico Tor Vergata dott. B."

In particolare, si assumeva che il convenuto "nella sua qualità di Rettore della Università degli studi di Roma Tor Vergata, aveva stipulato in data 16 maggio 2005 un contratto di diritto privato con il quale conferiva l'incarico di direttore generale della citata azienda ospedaliera al dott. B., pattuendo il compenso annuo di euro 206.580,00 e una indennità di risultato pari al 30 % del primo importo".

La parte attrice rilevava che il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari non poteva essere superiore al limite individuato dal D.P.C.M. n. 502/1995 come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 2001, emanati in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, e deduceva che nella fattispecie ne era scaturita una differenza di emolumenti erogata in più per tre anni al direttore generale, costituente somma indebita che doveva essere recuperata.

Il primo giudice, respinte le controdeduzioni del convenuto, condannava il prof. F. A. "al pagamento in favore dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata della somma di euro 120.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali come in motivazione".

La detta condanna è stata come sopra confermata in appello.

Orbene, è evidente che tale essendo la domanda, che come tale è stata accolta, in parte, dai giudici contabili, in quanto specificamente rivolta nei confronti del prof. F. A. per il suo comportamento in qualità di rettore dell'Università Tor Vergata e per il danno come sopra arrecato alla stessa Università (e non al Policlinico), non può assumere rilevanza al fine di escludere la giurisdizione contabile nella fattispecie, l'eventuale natura giuridica privata della Fondazione Policlinico Tor Vergata (viceversa per l'ipotesi, invece, di danno arrecato dal direttore generale di una fondazione,

avente natura di persona giuridica privata, alla fondazione stessa, cfr. Cass. S.U. 2.9.2013 n. 20075).

Invece, sul piano oggettivo, va rilevato che il giudice di primo grado ha configurato il danno erariale nel carattere pubblico delle risorse finanziarie spese, in quanto provenienti dall'università e dalla regione, e tale chiara statuizione (v. pag. 13), a ben vedere, non è stata specificamente impugnata con l'atto d'appello (con il quale è stata dedotta la "insussistenza del danno erariale" sotto altri profili — v. pag. 9 e ss. del detto atto), di guisa che inammissibile risulta l'odierna censura circa l'asserita mancata prova in concreto della provenienza pubblica del denaro speso.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non si deve provvedere sulle spese considerata la natura di parte soltanto in senso formale del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

Infine, trattandosi di ricorso notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, comma 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (*), introdotto dall'art.1, comma 17, della citata legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012.

Omissis

^^^^^^

(*) l'art. 13 comma 1- *quater* recita «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».



*** Inizio pagina**